



COMUNE DI SAURIS

GOMANDE VANDER ZAHRE

Ordinanza Sindacale n.06/2026 dd.11/08/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA RISORSA IDRICA E DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZI NON ESSENZIALI

IL SINDACO

Vista la legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), ed in particolare l'articolo 36, comma 7 bis, ai sensi del quale qualora sul territorio regionale si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione, sulla base dei dati rilevati e di quelli forniti dalla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con decreto di cui è data pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, in via d'urgenza dichiara lo stato di sofferenza idrica ed individua le riduzioni temporanee del deflusso minimo vitale, commisurate all'entità del deficit idrico;

Dato atto che lo stato della risorsa idrica sul territorio regionale è ampiamente critico e si manifesta sia su corsi d'acqua superficiali che nelle falde sotterranee, oltretutto a fronte di quantità d'acqua immagazzinate nei bacini montani di accumulo già del tutto esigue, in mancanza di apporti nivali e di precipitazioni primaverili;

Dato atto che il perdurare di stabilità meteorologica con temperature via via più elevate e in mancanza di precipitazioni significative, tenuto conto delle esigenze crescenti necessarie a far fronte ai fabbisogni irrigui ed idropotabili, porterà ad un peggioramento dello stato di sofferenza idrica su tutta la Regione con gravi ripercussioni economiche ed ambientali;

Preso atto delle misure per fronteggiare l'emergenza idrica che già sono state attivate dai Gestori del Sistema Idrico Integrato, dai Consorzi irrigui e dai grandi derivatori idroelettrici regionali;

Richiamata la richiesta Prot. N. 115639/2026, qui pervenuta data 10.08.2026 prot.3524, con cui il Gestore CAFC S.p.A. ha chiesto l'emissione di una specifica Ordinanza per la limitazione dei consumi idrici non essenziali;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'art. 98, in cui si prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" con specifico riferimento al punto 8.2.10 che indica quale compito degli Enti Locali, in caso di crisi idrica da scarsità, la prescrizione di misure volte al risparmio idrico e alla limitazione degli utilizzi non necessari;

Atteso che:

- per la grave crisi idrica in atto nella nostra Regione si sta verificando una lenta ma progressiva diminuzione della produzione d'acqua a servizio delle reti di acquedotto da parte delle sorgenti, in particolare di quelle provenienti dai pozzi di falda;
- le condizioni climatiche di caldo intenso comportano un uso eccessivo dell'acqua per usi anche diversi da quelli domestici, in particolare si riscontra un eccessivo consumo dell'acqua potabile in alcune ore della giornata, soprattutto di prima mattina e verso fine sera, durante le quali d'abitudine vengono innaffiati gli orti e i giardini privati;
- il conseguente calo delle portate e delle pressioni potrebbe determinare, anche nel breve periodo, una serie di disservizi in rete soprattutto nelle zone più critiche del territorio, oltre ad una sensibile diminuzione degli stoccaggi idrici nei serbatoi;

Considerato che l'acqua è un bene pubblico ed esauribile, il cui uso è assoggettabile a regolamentazioni e limitazioni in presenza di motivi speciali e di pubblico interesse;

Atteso che si rende necessario ed urgente provvedere a scopo cautelativo all'adozione del presente provvedimento al fine di tutelare la salute pubblica e garantire la regolare erogazione idrica all'utenza;

Visto il Piano Regionale di Tutela delle Acque approvato con il Decreto del Presidente della Regione n. 074/Pres del 20

marzo 2018;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al giorno 30/09/2026 compreso, salvo eventuale proroga, di limitare l'utilizzo dell'acqua potabile della rete pubblica di acquedotto ai soli fini potabili e igienico sanitari, ponendo il divieto per utilizzi diversi quali:

- L'irrigazione dei campi da calcio e di tutte le strutture sportive dotate di manti erbosi.
- L'irrigazione e l'annaffiatura di giardini, parchi e aree verdi pubbliche e private.
- Il riempimento di piscine (private, condominiali o pubbliche) e l'attivazione di fontane ornamentali.
- Il lavaggio di aree cortilizie, piazzali, strade private e automezzi.
- Ogni altro utilizzo improprio non strettamente connesso alle necessità alimentari e igienico-sanitarie

INFORMA

che per la violazione delle disposizioni della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa quantificabile nell'importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

INCARICA

la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine alla vigilanza del rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sauris e nel sito istituzionale dell'Ente. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90 il presente provvedimento è impugnabile in via giurisdizionale con ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (diconsi sessanta) giorni dalla data della sua ricezione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (diconsi centoventi) giorni dalla medesima data.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza:

- al Servizio Polizia Municipale;
- alla Prefettura U.T.G. di Udine;
- alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio comunale;
- al Gestore del Servizio Idrico Integrato CAFC S.p.A.

Il Sindaco
Alessandro Colle
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

